

Codice A1614A

D.D. 11 luglio 2022, n. 345

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Richiedente: THABARWA NATURE CENTER EU. Domanda n. 20201196977 - Conclusione fase di valutazione definitiva progetto di dettaglio e non ammissione a contributo, ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando ...



ATTO DD 345/A1614A/2022

DEL 11/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Richiedente: THABARWA NATURE CENTER EU. Domanda n. 20201196977 - Conclusione fase di valutazione definitiva progetto di dettaglio e non ammissione a contributo, ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019.

Visti:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i

Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce *“alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”*.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Considerato che il Regolamento (UE) n. 2020/2220 dà disposizioni circa l'attuazione e il finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per gli anni 2021 e 2022.

Visti inoltre:

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepito con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021;

la deliberazione della Giunta regionale n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti e gli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale e, tra queste, le Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8814 del 18/04/2019 con la quale sono state approvati gli indirizzi relativi all'attuazione delle Operazioni 8.3.1 "Sostegno prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", 8.4.1. "Ripristino danni a foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.5.1. "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali", stabilendo di attivare i relativi Bandi pubblici;

la determinazione n. 3640 del 22 ottobre 2019, con la quale il Dirigente del Settore Foreste ha approvato, per l'Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", il Bando di presentazione delle domande di sostegno (Allegato A Norme Tecniche ed amministrative);

la determinazione n. 15 del 22 gennaio 2020, con la quale il Dirigente del Settore Foreste ha disposto la proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno per le Operazioni 8.3.1,

8.4.1 e 8.5.1 fino alle ore 12.00 del 4 marzo 2020;

la determinazione del Settore Foreste n. 305 del 1 luglio 2020 con la quale sono state approvate le prime risultanze istruttorie, ai sensi dei paragrafi 9.1 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019 e, in particolare, il suo allegato A riguardante la graduatoria preliminare delle domande ammissibili e finanziabili;

il Manuale delle procedure per i controlli e le sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato da Arpea con D.D. n. 352-2020 del 10 dicembre 2020.

Dato atto che il Bando sopra citato al paragrafo 9 (Procedimento amministrativo) suddivide la fase di ammissione a finanziamento in due momenti distinti:

- 1) verifica della ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute, periodo che si conclude con l'approvazione di una pre-graduatoria (paragrafi 9.1 e 10.3.1 del Bando);
- 2) ammissione a finanziamento, periodo che si conclude con l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse (paragrafi 9.2 e 10.3.2 del Bando).

Al termine del primo periodo, viene prevista la richiesta della documentazione tecnica necessaria a stabilire puntualmente gli investimenti ammissibili e i relativi costi (progetti definitivi) alle istanze rispondenti ai requisiti di ricevibilità e di ammissibilità previsti dal Bando e il cui importo di spesa dichiarato rientra nel totale delle somme messe a disposizione.

Vista la domanda di sostegno n. 20201196977,

presentata in data 03/03/2020 (prot. 42636-SIAP) da:

- Richiedente: BARBAGALLO MARIA DONATELLA
- CUA: 92035250064
- Denominazione: THABARWA NATURE CENTER EU
- Sede legale: VIA ALDO FOSSATI 72 - 15060 - STAZZANO (AL).

Vista la Comunicazione inserimento in graduatoria provvisoria prot. 142524-SIAP del 13/07/2020.

Vista la Comunicazione esito istruttoria prot. 177781-SIAP del 20/10/2020.

Vista la documentazione tecnica costituente il Progetto definitivo, inviata tramite SIAP in data 10/11/2020 (prot. 198386-SIAP).

Preso atto che, ai sensi del par. 6.2 delle Norme di attuazione del Bando:

- in caso di interventi selvicolturali di prevenzione dagli incendi boschivi, ciascuna domanda deve prevedere almeno 5 ha di superficie, eventualmente suddivisi in corpi di almeno 1 ha accorpati;
- gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sono limitati alle aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvati con la DGR 13 luglio 2015, n. 32-1748;
- la mancanza di una sola delle condizioni di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Verificato che:

- secondo la documentazione tecnica costituente il Progetto definitivo, sono previsti interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi su una superficie di 7,1 ha e interventi selvicolturali di prevenzione del rischio idrogeologico su una superficie di 0,44 ha;
- il Comune di Serravalle Scrivia ricade in area classificata a rischio moderatamente basso di incendio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Vista la nota prot. n. 269994-SIAP del 01/12/2021 con cui sono stati comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis L.241/90:

- gli interventi selvicolturali di prevenzione dagli incendi non sono ammissibili in quanto il Comune di Serravalle Scrivia non ricade in aree classificate ad alto o medio rischio d'incendio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ;
- la superficie residua di 0,44 ha su cui sono previsti interventi selvicolturali di prevenzione del rischio idrogeologico non raggiunge la superficie minima d'intervento richiesta dalle Norme di attuazione del Bando;
- la domanda è pertanto non ammissibile.

Viste le controdeduzioni al preavviso di rigetto comunicate il 09/12/2021 (prot. 25364-SIAP), riassumibili come di seguito:

- la dicitura "*interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio incendio*" riportata nella Relazione definitiva può aver dato luogo ad un fraintendimento, tuttavia dalla descrizione è possibile verificare che gli investimenti - pur rivestendo anche una funzione marginale di prevenzione del rischio di incendio - hanno come finalità principale la prevenzione dal rischio idrogeologico;
- nella Relazione definitiva si afferma che "*Gli obiettivi dell'intervento proposto sono la prevenzione dal rischio idrogeologico e la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati al raggiungimento di un popolamento stabile*".

Vista la Comunicazione per invio ulteriore documentazione prot. 43687-SIAP del 25/02/2022, con cui il richiedente ribadisce che:

- l'area oggetto dell'intervento è segnalata come zona a rischio idrogeologico;
 - nella relazione definitiva è stato specificato che gli obiettivi dell'intervento sono "*la prevenzione dal rischio idrogeologico e la realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati al raggiungimento di un popolamento stabile*";
 - gli interventi selvicolturali descritti nella relazione svolgono molteplici funzioni. Ne consegue che per comprendere la classificazione del tipo di intervento deve essere tenuta in conto l'intera descrizione sottesa al paragrafo e non limitarsi al solo titolo;
 - ciò trova conferma anche nella descrizione degli interventi sul catalogo SIAP, ove tutte le operazioni selvicolturali vengono raggruppate sotto un'unica voce: "Interventi di prevenzione incendi e altre calamità naturali – Interventi selvicolturali";
 - in tutti i paragrafi della relazione è evidente l'intento di prevenzione dal rischio idrogeologico;
 - gli interventi riportati nel paragrafo intitolato "Interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio incendio" se fossero stati denominati come interventi collegati al rischio idrogeologico avrebbero avuto la stessa descrizione;
 - nel par. "Realizzazione, adeguamento e manutenzione di viali tagliafuoco" si fa riferimento a un intervento di realizzazione di una nuova viabilità forestale che "*potrà assolvere anche al ruolo di viale tagliafuoco*";
 - non sussistono nell'intera relazione elementi esclusivi della prevenzione incendi;
- e sulla base di queste osservazioni chiede il riconoscimento delle condizioni di ammissibilità della domanda o, in subordine, il riconoscimento dell'errore palese del titolo degli interventi selvicolturali.

Considerato che:

- con la Comunicazione inserimento in graduatoria provvisoria prot. 142524-SIAP del 13/07/2020 è stato ricordato al richiedente che la documentazione da presentare per la fase di ammissione a finanziamento deve essere conforme a quanto previsto al paragrafo 10.3.2 "Fase 2 – ammissione a finanziamento" del Bando e in particolare il progetto definitivo deve essere redatto secondo la traccia del Mod. 6 allegato alle Norme di attuazione;

- la proposta progettuale deve specificare la tipologia degli interventi che si intendono eseguire in riferimento al punto 6.4.1 del Bando e seguendo lo schema del Mod. 7 allegato alle Norme di attuazione;
- proprio perchè sul catalogo SIAP gli interventi selvicolturali sono descritti da un'unica voce ("Interventi di prevenzione incendi e altre calamità naturali – Interventi selvicolturali"), le tipologie di intervento devono essere ben distinte negli elaborati progettuali.

Verificato che

- nella documentazione tecnica costituente il Progetto definitivo si fa esplicitamente riferimento a "interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio incendio", distinguendoli dagli "interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico", ai seguenti punti:
 - Relazione definitiva, cap. 3 "Descrizione della proposta progettuale", par. b) "Descrizione degli interventi previsti", pagine da 9 a 11;
 - nel cronoprogramma a pagina 13;
 - nel computo metrico estimativo;
- la distinzione tra le diverse tipologie di intervento è coerente in tutti gli elaborati progettuali;
- la Relazione definitiva non descrive in maniera chiara le problematiche della zona oggetto di intervento, gli obiettivi del progetto e le azioni selvicolturali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e per la soluzione alle problematiche rilevate;
- dopo la descrizione della stazione e del popolamento forestale viene fatta una chiara distinzione tra gli interventi (selvicolturali e non) finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e quelli finalizzati a prevenire il rischio idrogeologico.

Considerato che, ai sensi del par. 9.2 del Bando, l'istruttoria delle domande comprende una valutazione tecnica di merito tesa ad appurare la validità tecnica e la congruità degli investimenti richiesti.

Valutato che:

- gli interventi selvicolturali proposti sono descritti in modo vago, tanto da potersi ricondurre ad interventi di protezione sia dagli incendi sia dal rischio idrogeologico, come peraltro evidenziato dallo stesso richiedente con la nota prot. 43687-SIAP del 25/02/2022 quando afferma che
 - *“gli interventi selvicolturali descritti nella relazione svolgono molteplici funzioni”;*
 - *“non sussistono nell’intera relazione elementi esclusivi della prevenzione incendi”;*
 - *“gli interventi riportati nel paragrafo intitolato “Interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio incendio” se fossero stati denominati come interventi collegati al rischio idrogeologico avrebbero avuto la stessa descrizione”;*
- l'affermazione secondo cui *“gli obiettivi dell’intervento proposto sono la prevenzione dal rischio idrogeologico e la realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati al raggiungimento di un popolamento stabile”* è generica e riferibile a qualunque tipo di intervento selvicolturale;
- nella Relazione definitiva, par. “Descrizione degli interventi previsti” si afferma che *“la conversione del ceduo in alto fusto consente di ridurre la continuità verticale dei combustibili”;*
- l'intervento di realizzazione di una nuova viabilità forestale che *“potrà assolvere anche al ruolo di viale tagliafuoco”* non è ammissibile ai sensi del par. 6.4.2 delle Norme di attuazione (tra gli interventi non ammissibili sono esplicitamente compresi gli interventi di viabilità silvopastorale). Inoltre viale tagliafuoco e viabilità forestale sono opere con funzioni e caratteristiche tecniche diverse e uno non può assolvere le funzioni dell'altro.

Ritenuto opportuno, nelle valutazioni tecniche del progetto fatte dall'ufficio istruttore, dare maggior peso alla suddivisione delle azioni proposte nelle due tipologie di intervento ("interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio incendio" e "interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico") in quanto più chiara e ripetuta in più punti, piuttosto

che alla descrizione (generica) degli interventi e alla frase relativa agli obiettivi dell'intervento.

Valutato che le controdeduzioni al preavviso di rigetto prot. 25364-SIAP del 09/12/2021 e le osservazioni riportate nella nota prot. 43687-SIAP del 25/02/2022 non apportano elementi aggiuntivi rispetto ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comunicati con nota prot. n. 269994-SIAP del 01/12/2021.

Vista la Comunicazione per invio ulteriore documentazione prot. 43687-SIAP del 25/02/2022, con cui il richiedente chiede il riconoscimento dell'errore palese del titolo degli interventi selvicolturali ai sensi del Par. 15.1 del Bando (Domanda di correzione errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014), allegando una nuova relazione forestale e un nuovo computo metrico identici a quelli allegati al Progetto definitivo prot. 198386-SIAP del 10/11/2020, sostituendo la dicitura "interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico" a "interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio incendio".

Considerato che:

- ai sensi del Par. 15.1 delle Norme di attuazione del Bando, il richiedente può chiedere, prima della conclusione della fase istruttoria in essere, la correzione di errori palesi commessi nella compilazione della domanda di aiuto, di pagamento ed eventuali documenti giustificativi ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente;
- ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 "Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede", a condizione che "l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto".

Vista la Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2008.0083 dell'11/01/2008 relativa alle correzioni di errori palesi, secondo cui:

- si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie;
- possono essere considerati errori palesi:
 - a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:
 - campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
 - codice statistico o bancario errato;
 - b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - errori aritmetici;
 - discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda (una particella o un animale dichiarato due volte nella stessa domanda);
 - discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa (mappe o passaporti animali discordanti con i dettagli della domanda);
 - particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

Viste le Linee guida per l'individuazione degli errori palesi di ARPEA, secondo cui:

- l'errore palese si può rilevare in primo luogo in sede di controllo amministrativo sulla coerenza dei documenti e delle informazioni a sostegno della domanda (es.: modulo di domanda, documenti allegati, dichiarazioni, ecc.);
- l'errore può essere definito palese quando il dato dichiarato in domanda è discordante rispetto alla

documentazione allegata dallo stesso richiedente nel fascicolo aziendale o presentata con la domanda;

- non possono essere considerati errori palesi quegli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'amministrazione al richiedente.

Considerato che la "*correzione del titolo degli interventi selvicolturali come da relazione allegata*" alla nota prot. 43687-SIAP del 25/02/2022 non rientra tra le fattispecie di correzione di errori palesi descritti nella Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2008.0083 dell'11/01/2008 nè nelle Linee guida per l'individuazione degli errori palesi di ARPEA.

Considerato che la documentazione tecnica costituente il Progetto definitivo (relazione, cronoprogramma, computo metrico), inviata tramite SIAP in data 10/11/2020 (prot. 198386-SIAP), non presenta discordanze interne.

Valutato inoltre che:

- interventi selvicolturali con finalità diverse dovrebbero avere caratteristiche diverse, pertanto da un punto di vista tecnico non si può affermare che "*gli interventi riportati nel paragrafo intitolato "Interventi selvicolturali collegati alla prevenzione del rischio incendio" se fossero stati denominati come interventi collegati al rischio idrogeologico avrebbero avuto la stessa descrizione*";

- non è sufficiente "correggere il titolo degli interventi" per modificare l'idea progettuale originaria.

Considerato che la nota prot. 43687-SIAP del 25/02/2022 è successiva ad una comunicazione dell'Amministrazione (Preavviso di rigetto prot. n. 269994-SIAP del 01/12/2021, con cui sono stati comunicati al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis L.241/90).

Considerato inoltre che l'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014 ai commi 1 e 2 recita:

"1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...]

2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 [...] non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze",

sancendo il principio che non è possibile modificare la documentazione una volta che si è stati informati delle inadempienze relative alla documentazione stessa.

Valutato pertanto che la domanda di correzione errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 avanzata con nota prot. 43687-SIAP del 25/02/2022 non può essere accolta positivamente.

Visto il verbale redatto in data 28/03/2022 agli atti del Settore Foreste.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

- il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

ai sensi dei paragrafi 9.2 e 6.2 del Bando approvato con D.D. 3640 del 22 ottobre 2019, di NON ammettere a contributo, a seguito dell'istruttoria svolta sul progetto definitivo, la domanda n. 20201196977 presentata nell'ambito dell'Operazione 8.3.1 "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" da BARBAGALLO MARIA DONATELLA in qualità di legale rappresentante della THABARWA NATURE CENTER EU con sede legale in VIA ALDO FOSSATI 72 - 15060 - STAZZANO (AL).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Stefania Crotta